



# Wortprotokoll

der 79. Sitzung vom 22. Mai 1964

# Resoconto integrale

della seduta n. 79 del 22 maggio 1964

IV. Legislatur  
IV legislatura  
1960 - 1964



# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

## LANDTAG BOZEN

### IV<sup>a</sup> LEGISLATURA IV. LEGISLATURPERIODE

## SEDUTA 79. SITZUNG

22 - 5 - 1964

### INDICE - INHALTSANGABE

<b>Disegno di legge provinciale N. 151:</b> « Disciplina delle attività di barbieri, parrucchiere ed affini » . . . . . pag. 3	<b>Landesgesetzentwurf Nr. 151:</b> „Regelung des Herren- und Damenfriseurgewerbes und verwandter Tätigkeiten“ . . . . . Seite 3
<b>Disegno di legge provinciale N. 157:</b> « Modifiche all'ordinamento speciale della Colonia Agricola per malati di mente di Stadio » . pag. 6	<b>Landesgesetzentwurf Nr. 157:</b> „Änderung der Sonderordnung der Landwirtschaftssiedlung für Geisteskranke in Stadlhof“ . . . . . Seite 6
<b>Disegno di legge provinciale N. 152:</b> « Modifiche alla legge provinciale 20.4.1963, N. 3 concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » - discussione generale . . . . . pag. 8	<b>Landesgesetzentwurf Nr. 152:</b> „Abänderung des Landesgesetzes vom 20.4.1963, Nr. 3 über die Abtretung des Eigentums an Volkswohnungen“ - Generaldebatte . . . . . Seite 8
Interrogazioni ed interpellanze . . . . . pag. 12	Anfragen und Interpellationen . . . . . Seite 12

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Rag. Silvio  
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: Nicolodi

ORE 9.45 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensauf-ruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Signori consiglieri,

La ricorrenza del Ventennale della Resistenza avrebbe certamente meritato da parte di questo Consesso una più solenne celebrazione ed una più puntuale coincidenza con la data assai significativa del 25 aprile. Perché al di là dell'atto legislativo che segna la data di nascita del nostro Istituto autonomistico, è nei valori ideali della Resistenza che riconosciamo le origini autentiche di quel regime di libertà nel quale ha preso forma e vita la Repubblica democratica italiana alla quale apparteniamo come le membra al corpo.

A rendere significativa questa odierna celebrazione valga la sincerità con la quale rivolgiamo i nostri sentimenti di ammirazione e di riconoscenza a tutti coloro che la fede in un mondo più libero e più giusto portò all'estremo sacrificio della vita.

Per chi crede in quegli ideali agevole appare la possibilità di superare le difficoltà che ha incontrato e ancora incontra il particolare esperimento di convivenza in questa terra.

Perché qui, forse più che altrove, la storia ha infierito nel creare motivi di avversione e di divisione che per lungo tempo hanno prevalso sull'istinto umano tendente all'associazione e alla solidarietà.

Perché qui, forse più che altrove, la personalità umana è apparsa imprigionata dagli schemi e dai pregiudizi, subordinata nel suo sviluppo alle scelte dei gruppi, diseducata al godimento della propria libertà.

Occorre accelerare ed estendere, al di là delle divisioni etniche e politiche, il processo di democratizzazione delle nostre istituzioni, per garantire ai molti rimasti sudditi la promozione al rango di cittadini di pieno diritto.

Ma è necessario che il nostro rapporto con la Resistenza divenga un legame ideale costante, che i valori di libertà, di giustizia, di fratellanza siano riconoscibili nelle nostre azioni quotidiane.

Qualcuno disse: «Noi dobbiamo morire perché voi possiate vivere». E' un testamento che non va dimenticato da tutti coloro che sentono

il dovere di partecipare all'edificazione di un mondo liberato dalle miserie morali e materiali, dalle intolleranze e dalle incomprensioni, dalle ingiustizie.

Perché la Resistenza non ha da essere un ricordo, ma un retaggio; non un abito di circostanza, ma un costume di vita

Comunicazioni della Presidenza: è stato approvato da parte del Governo il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1964; è stato presentato il disegno di legge N. 158: «Modifica alla legge provinciale 21.2.1962, N. 3 che reca norme sull'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole elementari».

Sono state presentate dal consigliere Nardin le seguenti interrogazioni ed interpellanze:

- a) telefono nella frazione di Aschbach-Hofern;
- b) situazione zootecnica nella frazione di Aschbach-Hofern;
- c) nomina di un commissario al Comune di Merano;
- d) scuola elementare della frazione di Aschbach.

E' stata distribuita dal Presidente della Giunta provinciale la risoluzione dell'inchiesta della commissione comunale di Merano sulla commissione edilizia. Credo che i signori consiglieri l'abbiano ricevuta.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Purtroppo!

PRESIDENTE: Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno: «Disegno di legge provinciale N. 151: «Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini».

La parola al relatore.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.):

„Die Ausübung der Tätigkeit eines Herren-Damenfriseurs und verwandter Tätigkeiten, wie jene der Hand- und Fußpflege, sind wie alle anderen Gewerbe, welche Gegenstand eines handwerklichen Unternehmens sein können, mit Landesgesetz Nr. 7 vom 26.6.1956 über die Ordnung des Handwerks und der handwerklichen Berufsausbildung sowie nachträglichen Ergänzungen, geregelt.

Die oben angeführten Tätigkeiten sind im ersten Verzeichnis der handwerklichen Gewerbe aufgezählt, welches im Sinne des Art. 7 des L.G. vom 15.3.1957, Nr. 3, mit Beschluß des Landesausschusses vom 17.10.1957 Nr. 1562 erstellt wurde.

Wie bekannt, schreibt das Landesgesetz im einzelnen vor, dass, wer eine handwerkliche Tätigkeit ausüben will, das 21ste Lebensjahr erreicht haben, den Beweis über Beendigung der Lehrzeit

durch Vorlage des Befähigungsnachweises erbringen und nach der Lehrzeit mindestens durch 24 Monate das Gewerbe, das er antreten will, ausgeübt haben muss.

Der Bewerber muss beim Bürgermeister die Anmeldung erstatten, welcher, nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit, sämtliche Unterlagen an die Landeshandwerkskommission weiterleitet, die ihrerseits das Vorhandensein der Voraussetzungen feststellt und die Eintragung in das Register der Handwerksunternehmen vornimmt.

Bei unerlaubter Ausübung sind die im L.G. vom 8.11.1958, Nr. 8, festgesetzten Verwaltungsstrafen vorgesehen, welche aus einer Geldstrafe von Lire 5.000 bis Lire 100.000 und der Schließung des Betriebes bestehen.

Die unerlaubte Ausübung der Tätigkeiten, welche mit vorliegender Gesetzesvorlage geregelt werden sollen, kommt in diesem Berufssektor besonders häufig vor.

Dieser Umstand ist, wie bereits auch im Bericht zum Staatsgesetzesentwurf hervorgehoben wurde, darauf zurückzuführen, dass es sich hierbei um eine Berufsgruppe handelt, die vielen Mißständen ausgesetzt ist.

Die Ursache dürfte die verlockende Eigenheit des Berufes und das Vorhandensein einer großen Anzahl von Unternehmern sein, die nicht im Besitze einer entsprechenden Lehrzeit sind und mit den verschiedensten Voraussetzungen diesem Berufe zuströmen, um als letzten Ausweg ein Gewerbe zu versuchen, das zu Unrecht von jedem als leicht ausführbar angesehen wird.

Unter diesem Gesichtspunkte ist das Staatsgesetz Nr. 161 vom 14. Februar 1963 erlassen worden.

Dieses überträgt den Gemeinden die Befugnis, durch eine besondere Verordnung, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes, die Ausübung dieser Tätigkeiten in Übereinstimmung mit dem staatlichen Handwerksgesetze, zu regeln.

Wie bekannt, hat die Provinz lt. Art. 11, Buchst. 10, des Autonomiestatutes primäre Gesetzgebungsgewalt auf dem Gebiete des Handwerks.

Es ist daher anzunehmen, dass eine entsprechende Regelung, welche die Zuständigkeit für die Feststellung der Voraussetzung und der beruflichen Ausbildung der Landeshandwerkskommission weiterhin beläßt u.zw. als Organ der Provinz und darüberhinaus den zuständigen Gemeindeverwaltungen eine direkte Überwachung überträgt zwecks Feststellung und Kontrolle — was sich in vielen Fällen als besonders notwendig erweist — der hygienischen Erfordernisse der Lokale, der Einrichtungen und der für die Ausübung dieser Tätigkei-

ten zu beachtenden sanitären Vorschriften, sich nur vorteilhaft für diese Berufsgruppe auswirken wird.

Man will in der Tat eine qualitative Auswahl bei diesen Handwerkern erreichen, um dadurch wirksamer die unerlaubte Ausübung einzuschränken, welche oft ohne Beachtung der hygienischen und sanitären Vorschriften erfolgt.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände wurde vorliegende Landesgesetzesvorlage ausgearbeitet.

Auf Grund dieser gesetzlichen Formulierung brauchen die Gemeinden keine besonderen Verordnungen mehr zu erlassen, nachdem das Sachgebiet vollauf vom Landesgesetz selbst geregelt ist. Diese erweist sich deshalb als notwendig, um eine einheitliche und gleichzeitige Anwendung der Bestimmungen zu gewährleisten.

Die Ausarbeitung erfolgte im Einvernehmen mit der Landeshandwerkskommission und dem Landesverband der Handwerker unter Berücksichtigung bestimmter von den Vertretern der Landesinnung vorgebrachter Wünsche.

Der Art. 1 umschreibt den Kompetenzbereich des Gesetzes. Diesem unterliegen alle derartigen Tätigkeiten, unabhängig davon, ob sie in öffentlichen Lokalen oder am Wohnsitz oder bei Körperschaften oder Verbänden, auch wenn unentgeltlich, ausgeübt werden.

Der Art. 2 setzt die Bedingungen für die Ausübung des Handwerks fest, wobei er die diesbezüglichen Vorschriften des Landeshandwerksgesetzes übernimmt und außerdem die besonderen hygienischen und sanitären Erfordernisse bestimmt, indem die Feststellung derselben dem Bürgermeister der Gemeinde überlassen wird.

Der Art. 3 bestimmt, dass die Ermächtigung mit der spezifischen Angabe der genehmigten Tätigkeit erlassen wird, nämlich für Herren- bzw. für Damenfriseure, bzw. verwandte Tätigkeiten u.zw. mit Berücksichtigung der zurückgelegten beruflichen Ausbildung des Bewerbers, damit hiedurch nach Möglichkeit die gemischte Ausübung der einen und der anderen Tätigkeit von Personen, die nur zur Ausübung einer derselben befähigt sind, ausgeschlossen wird.

Der Art. 4 setzt den Termin fest, innerhalb welchem das beim Bürgermeister eingereichte Gesuch erledigt werden muss, sowie auch den Termin für die Einbringung evtl. Rekurse.

Der Art. 5 enthält die Übergangsbestimmung, welche vorschreibt, dass die im Register der Handwerksunternehmen ordnungsgemäß eingetragenen Betriebe ihre Tätigkeit weiterhin ausüben können,

wenn sie beim Bürgermeister um die Feststellung der hygienischen und sanitären Erfordernisse nachsuchen.

Der Art. 6 bestimmt, dass diejenigen Personen, die nach 90 Tagen vom Inkrafttreten des Gesetzes nicht im Besitze der Ermächtigung sind, wegen Nichtbeachtung der Handwerksordnung den vom L.G. 8.11.1958, Nr. 8 vorgesehenen Sanktionen unterliegen, welche vom Bürgermeister verhängt werden".

PRESIDENTE: Relazione della Commissione competente.

KAPFINGER (S.V.P.): „Die erste Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung vom 22. April 1964 den Landesgesetzentwurf über die „Regelung des Herren- und Damenfriseurgewerbes und verwandter Gewerbe“ überprüft.

Die Kommission hat den Gesetzentwurf nach Anhören der Erläuterungen von seiten des zuständigen Assessors einstimmig genehmigt und verschiedene aus beiliegendem Wortlaut ersichtliche Änderungen durchgeführt. Dabei wurde eine teilweise Neufassung der Art. 3 und 4 und bei Art. 5 die Streichung eines Satzes vorgeschlagen, der als überflüssig erachtet wurde.

Die Kommission empfiehlt infolgedessen die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes in der abgeänderten Fassung".

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi prende la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

#### Art. 1

L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per signora ed attività affini nella provincia di Bolzano, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente, o del cliente, o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

#### Art. 2

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed attività affini nella provincia di Bolzano è subordinato al rilascio da parte del Sindaco del Comune, ove il richiedente intenda esercitare l'attività, di apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente e della iscrizione nel registro delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 26.6.1956, N. 7 e successive modifiche;

b) dei requisiti igienici dei locali, ove esistano, dell'attrezzatura e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto secondo le vigenti disposizioni in materia.

Chi chiede la parola all'art. 2? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, con specifica indicazione dell'attività concessa, sentito l'Ufficiale Sanitario comunale.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

#### Art. 4

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Chi chiede qualcuno la parola all'art. 4? Nessuno. Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

#### Art. 5

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente, ai sensi della legge provinciale 26.6.1956, N. 7, e successive modifiche, un'attività professionale di cui all'art. 1, sono autorizzati a continuare l'attività esercitata, purché richiedano l'autorizzazione al Sindaco.

Chi chiede la parola all'art. 5? Consigliere Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ich wollte zu diesem Artikel nur folgendes sagen: Jene, die diese Tätigkeit ausüben, müssen jedenfalls die Genehmigung des Bürgermeisters haben, die auf Grund bestimmter Grundsätze erteilt wird. Hier ist nicht klar ersichtlich, was damit gemeint ist, wenn es heisst, sie können ihre Tätigkeit weiterführen. Inwieweit ist die Tätigkeit dieser Leute, die bisher dieses Gewerbe ausgeübt haben, erleichtert, oder wird hier von bestimmten Erfordernissen abgesehen oder muss der Bürgermeister alle diese Voraussetzungen verlangen oder nicht? Hier ist nicht genau er-



sichtlich oder mir wenigstens nicht klar, wozu diese Ermächtigung des Bürgermeisters dient bzw. zu welchem Zwecke gesagt wird, sie können ihre Tätigkeit weiter ausüben. Entweder können sie ihre Tätigkeit mit bestimmten Erleichterungen weiterführen, d.h. es wird vielleicht von der Eignung abgesehen oder die professionelle Qualifizierung braucht nur darin zu bestehen, dass sie bisher das Gewerbe ausgeübt haben und für die Zukunft keinen weiteren Nachweis der Qualifizierung erbringen müssen; dies wäre eine Erleichterung. Andernfalls können sie die Tätigkeit ohne Genehmigung nicht weiterführen, die auf Grund der gegebenen Voraussetzungen vom Bürgermeister erteilt wird.

Dieser Artikel scheint mir irgendwie überflüssig, denn jeder muss die Genehmigung haben, gleich ob er diese Tätigkeit bisher ausgeübt oder nicht ausgeübt hat. Ich würde den Herrn Assessor bitten, darüber Aufklärung zu geben, welche Bedeutung dieser Artikel hat.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.): Der Art. 5 ist eine Übergangsbestimmung, die den Übergang vom alten Zustand zum neuen regelt. Es ist ganz klar, dass wir hier erworbene Rechte, wenn einer schon die Konzession hatte, sein Gewerbe auszuüben, nicht beschneiden können. Dieses Recht, diese Konzession, d.h. die Eintragung im Handwerksregister hat er auf Grund des Befähigungsnachweises erlangt, den er erbringen musste. Es fehlt nur die Feststellung der hygienischen und sanitären Voraussetzungen. Diesen Feststellungen muss er sich jetzt unterziehen und auf Grund dessen wird ihm die Weiterführung seines Gewerbes erlaubt. Das heisst also, er kann sein Gewerbe ohne Feststellung der unter Buchstabe a) vorgesehenen Erfordernisse weiterführen, muss aber nachträglich um Feststellung der im Art. 2, Buchstabe b), vorgesehenen Voraussetzungen beim Bürgermeister ansuchen. Kommt er dieser Aufforderung innerhalb einer gewissen Frist nicht nach, macht er sich straffällig. Das ist der Sinn dieser Übergangsbestimmung. Das Recht zur Ausübung seines Gewerbes wird ihm nicht beschnitten, sondern er muss nur noch andere Voraussetzungen nachweisen, die aber für ihn in unmittelbare Nähe gerückt und nicht unmöglich sind. Er muss nur feststellen lassen, ob sein Betrieb den hygienischen Voraussetzungen entspricht. Ich glaube, dass es recht und billig ist, wenn man diese Voraussetzungen bei einem Friseur oder einem Fuss- oder Handpfleger verlangt.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Die Voraussetzungen laut Buchstabe a) würden durch die bisherige

Tätigkeit als gegeben betrachtet werden. Das bedeutet also praktisch dieser Artikel. Es heisst hier: Wer beim Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes den Beruf ausübt, - deshalb habe ich gefragt. Denn hier steht: „*Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente...*“. „*Regolarmente*“ würde also das bedeuten.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

#### Art. 6

*A partire da giorni 90 dalla pubblicazione della presente legge, gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla L.P. 8.11.1958, N. 8. I provvedimenti ivi previsti sono applicati dal Sindaco e comunicati al Presidente della Giunta provinciale ed al Questore. Gli ordini di pagamento delle sanzioni amministrative sono rimessi dal Sindaco all'esattore per la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali di cui all'art. 27 della L.R. 21.10.1963, N. 29.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: 14 votanti, 14 sì. La legge è approvata.

2) punto dell'ordine del giorno: „*Disegno di legge provinciale N. 157: „Modifiche all'ordinamento speciale della Colonia agricola per malati di mente di Stadio*“.

La parola al relatore.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.): In Ermangelung des zuständigen Assessors erlaube ich mir, den Vorlagebericht zu verlesen.

*„Die Änderungen der Sonderordnung „Landwirtschaftssiedlung für Geistes Kranke - Stadthof“ ergeben sich aus den bei der praktischen Anwendung der Ordnung gesammelten Erfahrungen.*

*Es hat sich z.B. als schwierig erwiesen, einen Koch anzustellen nach den bei Aufnahmen in öffentliche Dienste üblichen Formen (Wettbewerbe, Einstufung in einen bestimmten Grad, Gehalt mit zweijährlichen Vorrückungen, Probendienst, usw.), da diese Klasse von Arbeitern lieber frei vereinbar-*

te Arbeitsverträge eingeht. Deshalb wurde der Stellenplan durch Einfügung einer Auftragsstelle für den Koch abgeändert (Art. 2).

Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Besetzung der freien Stellen für Saalauferinnen u. stellvertretende Saalauferinnen in der Frauenabteilung, da die in der Landesordnung vorgesehenen Aufnahmebedingungen bei ihrer praktischen Anwendung besonders schwer zu erfüllen sind.

Durch die für den Kanzleibeamten, den Gärtner und den Agrartechniker vorgesehenen Bestimmungen (Art. 1, 3. u. 4. Absatz) wird beabsichtigt, ihr Angestelltenverhältnis durch die Anerkennung der vor der Einstufung geleisteten Dienste jenem der anderen Landesangestellten anzugleichen.

Die Erhöhung der Anzahl des Dienstpersonals von 6 auf 9 Personen ist eine Folge der kürzlich erfolgten Dienstkündigung der Schwestern der Kongregation der göttlichen Vorsehung, die auf Grund eines Beschlusses ihres Generalkapitels erfolgt ist".

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

KAPFINGER (S.V.P.): Die erste gesetzgebende Kommission hat diesen Gesetzentwurf am 24. April überprüft und denselben einstimmig und ohne Abänderungen genehmigt.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Terza Commissione legislativa per la relazione finanziaria.

KAPFINGER (S.V.P.): Die zuständige Finanzkommission hat das finanzielle Gutachten zu diesem Gesetzentwurf in der Sitzung vom 15. Mai einstimmig gegeben, da im Art. 200 des heurigen Haushaltes der entsprechende, erhöhte Betrag zur Verfügung steht.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

#### Art. 1

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 12 della Legge provinciale 6.8.1963, N. 8 sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadlo sono sostituiti dai seguenti:

Per la prima copertura dei posti di capo sala e vice capo sala si potrà provvedere anche mediante chiamata diretta di persone in possesso del diploma d'infermiere professionale o manicomiale e ritenute particolarmente idonee, tenendo presente

che al reparto ricoverati maschili e femminili deve essere addetto personale di vigilanza dello stesso sesso.

L'applicato ed il giardiniere in servizio presso la Colonia sono inquadrati nel grado iniziale previsto dall'allegata tabella con riconoscimento del servizio analogo prestato presso la Colonia a tutti gli effetti per la progressione in carriera.

Il tecnico agricolo attualmente in servizio, pur continuando a prestare la sua opera presso l'Istituto, viene inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi agrari, riconoscendogli il servizio precedentemente prestato presso la Colonia agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

#### Art. 2

La tabella allegata alla Legge provinciale 6.8.1963, N. 8 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Qualifica	Nr.	speciale Gerarchia	Gerarchia provinciale	Carriera
Direttore	1	I	(Incaricato)	
Cappellano	1	—	(Incaricato)	
Economo-perito agrario	1	II	VII - III	concetto
Applicato	1	III	X - VI	esecutiva
Caposala	2	III	X - VII	"
Vice Caposala	4	IV	VIII - VII	esecutiva
Infermiere-operaio	25	VI	V - II	ausiliaria
Giardiniere	1	V	V - II	"
Cuoco	1	—	(Incaricato)	
Inservienti	9	VII	Lire 600.000	

Chi chiede la parola? Assessore Ziller.

ZILLER (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Solo per pregare la Presidenza di voler togliere quella riga che sta tra «applicato» e «caposala», in quanto queste categorie appartengono tutt'e due alla carriera esecutiva.

PRESIDENTE: Va bene. Qualcun altro che vuole la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 2 e la tabella: approvati all'unanimità.

#### Art. 3

Al maggiore onere di Lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi predisposti dall'art. 200 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964 e corrispondente per gli esercizi futuri.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: 17 votanti, 17 sì. La legge è approvata.

Facciamo dieci minuti di pausa.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Passiamo al **punto 3) all'ordine del giorno:** « Disegno di legge provinciale N. 152: « Modifiche alla Legge provinciale 20.4.1963, N. 3 concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ».

La parola all'Assessore competente per la relazione.

**BENEDIKTER** (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.):

„Meine Herren Landtagsabgeordneten!

Der Gesetzentwurf, der dem Landtag unterbreitet wird, hat sich als notwendig erwiesen, nachdem die Anwendung des Landesgesetzes Nr. 3 vom 20.4.1963 wegen der in der Provinz Bozen geltenden gesetzlichen Bestimmungen über das Grundbuchsrecht auf praktische Durchführungsschwierigkeiten stösst.

Das Landesgesetz rezipiert nämlich das Staatsgesetz Nr. 231 vom 27.4.62 bzw. das D.P.R. vom 17.1.1959 Nr. 2, die der oben erwähnten besonderen Gesetzgebung bezüglich öffentlicher Register nicht Rechnung tragen.

Die Abtretung der Wohnungen kann nach dem Staats- und Landesgesetz auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- entweder durch volle Bezahlung des Abtretungspreises und anschließende Übertragung des Eigentums der Wohnung,
- oder
- durch Ratenzahlung.

Im Falle der einmaligen Zahlung des vollen Preises muss ein ordnungsgemässer Kaufvertrag geschlossen werden, der laut Art. 9 des Gesetzes innerhalb von 60 Tagen nach der Mitteilung des von der Landeskommision festgesetzten Kaufpreises abgeschlossen werden müsste. Dieser durch das Staatsgesetz festgesetzte Termin von 60 Tagen, der dementsprechend auch vom Landesgesetz übernommen wurde, hat sich als zu kurz erwiesen. Zum Unterschied nämlich vom gewöhnlichen Überschreibungssystem muss ein Kaufvertrag beim Grundbuchssystem bereits den materiellen Teil

der Wohnung enthalten, die den Gegenstand des Verkaufes bildet. Es ist also unerlässlich, dass zuerst die grundbücherlichen Operationen bezüglich der Teilung der einzelnen Gebäude in materielle Teile auf Grund von Teilungsplänen, die von Technikern auszuarbeiten sind, durchgeführt werden.

Es muss nämlich auch im Falle der Abtretung einer einzigen Wohnung in einem bestimmten Gebäude zuerst die materielle Teilung der Einheit grundbücherlich vorgenommen werden. Der Vertrag kann nur abgeschlossen werden, sofern dem Notar bereits alle grundbücherlichen Daten vorliegen, weshalb der Vertrag ein späteres Datum aufweisen muss als jenes der Ausstellung des Grundbuchsdekretes, mit welchem die Teilung des Gebäudes in materielle Teile verfügt wird. Nach Art. 85 des geltenden Grundbuchgesetzes muss nämlich im Vertrag die neue Einlagezahl angegeben sein, die sich erst aus dem Dekreterlass ergibt.

Diese Formalitäten sind in den alten Provinzen nicht erforderlich: in denselben ist nämlich das System der Überschreibung in Geltung, gemäss welchem im Kaufvertrag lediglich die einfache Beschreibung der Wohnung, die Gegenstand des Kaufvertrages ist, enthalten sein muss.

Es ist überdies zu bemerken, dass der Abschluss der Kaufverträge von der eigentumsberechtigten Körperschaft ordnungsgemäss beschlossen werden muss und dass der eigentliche Vertragsabschluss erst erfolgen kann, sobald der entsprechende Beschluss rechtskräftig ist.

Es hat sich ausserdem als zweckmässig erwiesen, den Amtsweg der Abtretungsgesuche in dem Sinne abzuändern, dass der Bewerber ein Gesuch vorlegen muss, die eigentumsberechtigten Körperschaft den Rechtsanspruch des Gesuchstellers auf die Abtretung der Wohnung festzustellen hat — wofür der Körperschaft eine Frist von 30 Tagen eingeräumt wird — und im positiven Falle bei der Landeskommision die Festsetzung des Verkaufswertes der für die Abtretung in Frage kommenden Wohnung zu beantragen hat.

Der Bewerber kann den festgesetzten Preis annehmen oder aber an die Rekurskommision rekurrieren. Der Bewerber kann dann innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Mitteilung über den Ausgang des Rekurses den Preis annehmen und mittels Einzahlung eines Betrages von Lire 35.000 für die Vertrags- und Teilungsspesen sein Kaufgesuch bestätigen. Mit diesem Verfahren soll gewährleistet werden, dass die komplizierten Teilungsarbeiten und die folgenden grundbücherlichen Operationen nur für diejenigen Gesuchsteller angebahnt



werden, die nach Kenntnisnahme des Abtretungspreises tatsächlich den Erwerb der Wohnung beabsichtigen.

Die neue Regelung sieht schliesslich vor, dass die eigentumsberechtigende Körperschaft innerhalb von 60 Tagen nach erfolgter Zustellung des Grundbuchsdekretes betreffend die Aufteilung in materielle Teile den Abschluss des Verkaufsvertrages beschliessen muss.

Für diejenigen Wohnungen, die sich in materiell bereits geteilten Gebäuden befinden, läuft dieser Termin vom Datum des Erhaltes der Mitteilung an, mit welcher der Preis angenommen wird.

Im Falle eines Ansuchens um Abtretung mittels Ratenzahlung kann nach Art. 12 des Gesetzes das Eigentum der Wohnung nicht übertragen werden, solange der Preis nicht vollständig bezahlt ist. Zur Wahrung der Zielsetzung des Gesetzes ist es notwendig, für diejenigen, die die Wohnung auf Raten kaufen wollen, eine angemessene Form der Abtretung zu finden. Zu diesem Zwecke bietet sich die Möglichkeit der Umwandlung der Zuweisung in Miete, auf eine Zuweisung auf Abzahlung in Verbindung mit dem Recht auf künftige Eigentumsablöse, die im Grundbuch anzumerken ist. Es ist selbstverständlich, dass derjenige, dem die Abtretung der in Miete zugewiesenen Wohnung im Wege der Abzahlung gewährt worden ist, jederzeit den restlichen noch zu bezahlenden Kaufpreis in einem Mal entrichten kann.

In Übereinstimmung mit der neuen vorgeschlagenen Prozedur hat man es auch für richtig erachtet, die bisherige Bestimmung, nach welcher bei Einreichen des Gesuches Lire 5.000 hinterlegt werden mussten, aufzuheben, da der eigentumsberechtigten Körperschaft bis zum Zeitpunkt der Annahme des Preises keinerlei Auslagen erwachsen. Die Hinterlegung der Kautions wird jedoch für den Zeitpunkt der Annahme des Preises verlangt u.zw. in Höhe der voraussichtlichen Auslagen, die der eigentumsberechtigten Körperschaft in der Folge erwachsen.

Zum Zwecke einer zureichenden Kundmachung und zum Schutz des guten Glaubens Dritter hat man ausserdem die Vorschrift für zweckmässig befunden, wonach im Grundbuch vermerkt werden muss, dass das unter der entsprechenden Einlagezahl eingetragene Gebäude den Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 3 unterworfen ist.

Mit der letzten Abänderungsbestimmung zum Art. 9 des Gesetzes wird schliesslich vorgeschlagen, auch das Recht auf die Beibehaltung des gewöhnlichen Mietverhältnisses für Volkswohnungen den im Art. 2 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 2.4.1962,

abgeändert durch den Art. 2 des Landesgesetzes Nr. 13 vom 30.8.1963, festgesetzten allgemeinen Bestimmungen zu unterwerfen.

Der Art. 13 des Gesetzes sieht ferner für den Fall eines auch nur teilweisen Verkaufes einer Wohnung, die auf Grund des L.-G. Nr. 3 vom 20.4.1963 erworben wurde, das Rückkaufrecht zugunsten der abtretenden Körperschaft oder an ihrer statt zugunsten der Landesverwaltung vor. Gemäss diesem Artikel sind ausserdem diejenigen Verträge, die in Verletzung dieser Bestimmung abgeschlossen wurden, von rechts wegen nichtig. Die Grundbuchsämter müssen jedoch die Gewähr haben, dass ein Vertrag der abtretenden Körperschaft bzw. der Landesverwaltung ordnungsgemäss zugestellt worden ist. Diesbezüglich wurde es für zweckmässig befunden, den Art. 13 mit der Bestimmung zu ergänzen, dass solchen Kaufverträgen eine Verzichtserklärung von seiten der eigentumsberechtigten Körperschaft bzw. der Landesverwaltung beigegeben werden muss.

Gleichzeitig werden auch einige geringfügige Änderungen der Art. 2 und 5 vorgeschlagen u.zw.

Art. 1, Buchst. a) und b):

Von der Abtretung ins Eigentum sind auch die Dienstwohnungen jener Körperschaften ausgeschlossen, die nicht als öffentliche Verwaltungen eingestuft werden können (z.B. das Autonome Volkswohnbau-Institut);  
Buchst. c)

es werden die Daten der Genehmigung des Bauungsplanes der Gemeinde Bozen nachgetragen.

Art. 5, erster Absatz:

Es wird für zweckmässig erachtet, in Übereinstimmung mit der neuen Prozedur für die Einreichung der Gesuche festzulegen, dass der Abzahlungswert jenem Wert entsprechen muss, den die Gebäude, hinsichtlich welcher die Abtretung beantragt wird, zur Zeit der Vorlage des Gesuches halten. Eine Abänderung der entsprechenden Bestimmung des Staatsgesetzes in diesem Sinne wurde jüngst auch im Parlament anlässlich der Debatte über den Haushaltsvoranschlag 1963/64 des Ministeriums für öffentliche Arbeiten verlangt.

fünfter Absatz:

Der derzeitige Wortlaut dieses Absatzes brächte es mit sich, dass die Bewertung der Beiträge in Geld und in Natura der Rekurskommission übertragen würde, während es natürlich ist, dass diese Bewertung in die Zuständigkeit der ersten Preisfestsetzungskommission fällt, so wie es auch im Art. 6 des D.P.R. vom 17.1.

1959 Nr. 2 vorgesehen ist, der auch nach dem Erlass des Gesetzes Nr. 231 unverändert geblieben ist. Man erachtet es hingegen für zweckmässig, den Art. 5 des Gesetzes Nr. 231 bezüglich der Festsetzung des Kaufwertes jener Wohnungen zu rezipieren, die mit Staatsbeitrag gebaut und nach dem 1.7.1961 fertiggestellt worden sind.

*Im Grunde genommen bedeuten die vorgeschlagenen Abänderungen eine Angleichung des Staatsgesetzes an die besondere Lage der Provinz Bozen auf dem Gebiete des Grundbuchrechtes, sowie eine genauere und leichtere Regelung der mit den Gesuchen verbundenen Amtsvorgänge*”.

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

KAPFINGER (S.V.P.): „Nach der Verlesung des Berichtes wurden von einem Beamten des zuständigen Assessorates die gewünschten Aufklärungen gegeben. Hierauf wurde die Überprüfung der einzelnen Artikel vorgenommen.

Bei Artikel 5 wird ein Zusatzvorschlag gemacht, und wurden den beiden vorgesehenen Kommissionen Zeittermine gesetzt.

Ohne weitere Abänderungsanträge wurde der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit einstimmig genehmigt und man empfiehlt daher dem Landtage die Verabschiedung desselben”.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Während der kurzen Unterbrechung der Landtagssitzung hat eine Zusammenkunft des Landesausschusses stattgefunden, in welcher ein neuer Vorschlag gemacht wurde, u.zw. dass die Bestimmung zeitlich begrenzt werde, welche besagt, dass jene, die zu diesen äusserst günstigen Bedingungen das Wohnungseigentum erwerben, im Falle eines Verkaufs die Wohnung zuerst der abtretenden Körperschaft oder der Provinz anbieten müssen. Es geht hier um die Frage, wie weit sich diese zeitliche Beschränkung erstrecken soll. In seiner Beratung ist der Landesausschuss noch zu keinem Ergebniss gekommen. Ich habe den Vorschlag gemacht, die Behandlung dieses Gesetzes auf die nächste Sitzung zu verschieben, die in der ersten Junihälfte stattfinden wird, nachdem wir keine Einigung über die Dauer dieser Begrenzung und die Rückwirkung des gesamten Gesetzes erzielen konnten.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Io mi trovo favorevole alla richiesta di rinvio di questo disegno di legge anche se trovo strano che tutte queste proposte e controproposte intervengano sempre nell'ambito della Giunta provinciale. Quando io ironizzo sulla Giunta, che è poco giunta e molto disgiunta alle volte, non è che non colpisca nel segno, perché qui c'è veramente da chiedersi che cosa avviene nell'Amministrazione provinciale, perché ci sono Assessori che fanno parte della commissione competente, che fanno parte della Giunta, i quali scoprono all'ultimo momento — probabilmente per le pressioni di questo o di quell'altro, e il Comune di Bolzano è una di queste fonti di pressione — qualche cosa di nuovo da proporre. Intendiamoci, dal punto di vista del principio democratico nulla da eccepire, ma siccome diventa una pratica costante che poi tra Assessori si disputi o questa o quella norma o questa o quella proposta, io raccomanderei che la Giunta venisse in Consiglio possibilmente dopo aver almeno raccolto i pareri dei membri dell'organo esecutivo, in maniera da non dover sospendere le sedute del Consiglio per dar luogo a riunioni di Giunta nella quale fare le proposte che giungono all'ultimo momento e così via.

Nel merito, poi, della questione trattata dall'Assessore Benedikter, dirò che posso convenire che un termine è bene assegnarlo. E mi è cara questa norma, perché l'ho proposta io in commissione a suo tempo — il dott. Benedikter se ne ricorderà —, cioè quella che l'ente pubblico, compreso l'Istituto Case Popolari, Comuni o Provincia, possano avere un diritto di prelazione nell'acquisto degli alloggi. So che si è obiettato molto al di fuori di qui in merito a questa norma, ma è un peccato che non sia stato adottato in campo nazionale un sistema di questo genere, perché innanzi tutto impedisce qualsiasi speculazione. Noi sappiamo, per esempio, che alcune plaghe di Bolzano dove esistono case popolari — vi porto un esempio: lato destro o sinistro di via Torino, andando in giù — sono care ai costruttori e agli speculatori edilizi di Bolzano. Lì, se fosse loro possibile appropriarsi un domani di queste case e costruire in tutta libertà altri palazzi ben più elevati e ben più ampi, dal punto di vista volumetrico, degli attuali edifici, sarebbe un buon investimento dal punto di vista speculativo ed economico in genere. Bisogna che sia impedito qualsiasi fatto speculativo in ordine agli alloggi popolari di pertinenza comunale o dell'Istituto Case Popolari o di qualsiasi altro ente. Il diritto di prelazione sancito dalla legge provinciale, che è una novità nella legislazione relativa ai riscatti delle ca-

se popolari in Italia, garantisce che non avvengano speculazioni e che l'ente pubblico rientri, attraverso il diritto di prelazione, nella proprietà di alloggi, che poi potrà ancora rimettere a riscatto, ceduti a suo tempo attraverso la forma particolare del riscatto.

Ma direi che questo va anche a tutela del proprietario dell'alloggio. Non sempre ci sono favorevoli condizioni di mercato che consentano ad uno di vendere al miglior offerente il proprio alloggio. Andate a vendere alloggi attualmente e vi troverete in una certa difficoltà. Due anni or sono non era così; tre anni fa neppure. Dipende dalla fluttuazione della domanda e dell'offerta che esiste o può esistere nel campo degli alloggi. Quindi, un domani un inquilino che non trovasse acquirenti, ma è costretto a cedere perché si sposta o ha la necessità o l'opportunità di cedere questo alloggio, attraverso il diritto di prelazione esercitato dall'ente pubblico: Provincia, Istituto Case Popolari o Comune, può garantirsi, entro certi limiti, di poter cedere il proprio alloggio ad un equo prezzo. E quasi sicuramente, almeno nella quasi totalità dei casi, l'ente pubblico o l'ente che a suo tempo ha ceduto l'alloggio, converrà sull'opportunità di riacquistare questo alloggio. Quindi, questa norma è soprattutto una garanzia non soltanto contro la speculazione, ma a favore dei proprietari di alloggi. Coloro che obiettano o polemizzano troppo facilmente — ne ho sentite alcune di queste polemiche al Comune di Bolzano — devono considerare questa fondamentale opportunità che è sicuramente più favorevole al futuro proprietario di alloggio anziché all'ente pubblico. Che ci sia poi un termine, questo è logico; però io raccomanderei che questo termine sia breve. Se un proprietario di alloggio si trova dinanzi alla possibilità di cedere a privati il proprio alloggio, e offre il suo alloggio all'Istituto Case Popolari o al Comune o alla Provincia o all'ente che è previsto nella nostra legge, questo proprietario ha diritto, ha l'interesse di avere una risposta in breve tempo, perché la trattativa non è che si possa prolungare per mesi. Un affare lo si deve combinare abbastanza presto.

**BENEDIKTER** (Assessore all'edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.): Ma non mi riferivo a questo termine!

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Ah no? Si vede che attraverso la traduzione simultanea non ho capito bene.

**AVANCINI** (P.S.D.I.): Si vuole ridurre i dieci anni! Perché dopo questi dieci anni si può vendere a chi si vuole.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Ah, si vuole ridurre i dieci anni! Ma allora si vuole demolire la norma. Mi scusi, ma non ho capito bene se la norma viene lasciata in piedi o meno. Se non viene lasciata in piedi, se cioè si liberalizza la cessione, la vendita degli alloggi, per me questo è un colossale errore, perché si dà luogo a tutto un nuovo sistema previsto dalla legge nazionale, ma che poco considera la priorità che deve avere l'ente, che a suo tempo ebbe a cedere gli alloggi, di rientrare eventualmente in possesso degli alloggi stessi. Quindi, La pregherei allora, Assessore Benedikter, di spiegare meglio la sostanza di questa proposta che sarebbe intervenuta in Giunta.

Dato che ho la parola e dato che è stato proposto il rinvio, vorrei anche raccomandare all'Assessore questo: noi ancoriamo il diritto al riscatto alla legge provinciale sui contributi per l'edilizia popolare. E' una questione che ebbi a sollevare in Commissione e probabilmente il Suo funzionario gliela avrà anche riferita, spero. Noi abbiamo posto un limite di due milioni circa per il reddito che uno può avere e che non deve superare per avere diritto di ricevere o un contributo ai sensi della legge provinciale sull'edilizia popolare o poter riscattare l'alloggio. Faccio presente che i due milioni, che abbiamo stabilito a suo tempo, oggi devono essere rivalutati in conseguenza di una certa svalutazione della lira e soprattutto del carovita. I due milioni di ieri non sono i due milioni di oggi e io propongo, dopo calcoli che ho fatto, che quei due milioni vengano elevati a due milioni e mezzo, cioè bisogna modificare, a mio parere, quella legge provinciale ed ancorare a questa modifica anche la presente legge. Quindi, se si rinvia a metà di giugno, pregherei l'Assessore di provvedere come Giunta alla modifica di quella legge per varare contemporaneamente o quasi la modifica sia della legge sui riscatti degli alloggi popolari, sia la legge sull'edilizia popolare, nel senso che ho prima richiesto. Io penso che si potrebbe portare ad una media di due milioni e mezzo quel limite che era stato a suo tempo stabilito in due milioni.

**PRESIDENTE**: E' stata fatta la proposta di rinvio della legge. Ora, o noi continuiamo la discussione generale e la chiudiamo oppure mettiamo in votazione la proposta di rinvio e allora possono parlare due consiglieri a favore e due contro. Certo è che se la legge viene rinviata alla Giunta e modificata, questa deve ritornare alla Commissione competente in quanto noi stiamo discutendo su un testo della Commissione.

DALSASS (Assessore ai lavori pubblici - S.V. P.): La proposta è solo di sospendere la discussione.

PRESIDENTE: Allora c'è la richiesta di sospendere la discussione di questa legge. Il testo però, se non viene rinviato alla Commissione, rimane quello di oggi; eventualmente dovranno essere proposti degli emendamenti in aula.

Pertanto, sulla richiesta di sospendere la discussione di questa legge sono ammessi a parlare due consiglieri a favore e due contro. Chi prende la parola? Consigliere Bertorelle.

BERTORELLE (D.C.): Sulla proposta di rinvio presentata dall'Assessore competente, dichiaro di non avere niente in contrario che avvenga questa sospensione, perché un ripensamento in questa materia può essere utile. Desidererei però che fosse chiaro e conosciuto, anche attraverso questo breve dibattito fatto oggi, che la sospensione della discussione di questa legge non pregiudica tutte le operazioni di riscatto che gli enti interessati stanno svolgendo, in quanto la modifica che viene proposta con questa legge, non porta modificazioni sostanziali a quello che è il diritto al riscatto, quindi consente lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti. E questo lo dico perché si è creata una certa attesa di questa legge quasi che l'approvazione di questa legge fosse una condizione sine qua non per l'esercizio del riscatto da parte degli enti. Per quanto era possibile — l'Assessore competente ed io stesso, quando sono stato interpellato — ci siamo adoperati in proposito e abbiamo detto che gli enti non hanno alcun obbligo di attendere l'approvazione di questa legge per svolgere tutte le operazioni di riscatto; desidererei però che questo fosse chiarito anche nella presente occasione, cioè che il rinvio non fosse inteso come ulteriore remora al riscatto in quanto che il riscatto può essere senz'altro promosso da tutti gli enti interessati in base alla legge fondamentale del 20 aprile 1963, n. 3. Volevo dire solo questo.

PRESIDENTE: Hanno parlato due consiglieri a favore del rinvio. Ora, se c'è qualcuno che desidera parlare contro può avere la parola; poi passeremo alla votazione.

AVANCINI (P.S.D.I.): Presidente, Lei doveva togliere la parola all'avv. Bertorelle quando è entrato nel merito della legge.

PRESIDENTE: L'avv. Bertorelle ha parlato a favore della proposta di Benedikter.

AVANCINI (P.S.D.I.): Chiedo la parola per dichiararmi contrario al rinvio della discussione di questo disegno di legge, perché ritengo che esso sia già stato esaminato sufficientemente in Commissione e che anche questa questione, che è stata sollevata oggi, sia stata sufficientemente esaminata. Ritengo anche che il rinvio provochi un ritardo nella firma dei contratti che ci sono in corso, perché nei contratti di cessione a riscatto c'è la clausola che i proprietari sono vincolati a questo diritto di prelazione da parte dell'ente cedente. Quindi, è evidente che quello che ha detto l'avv. Bertorelle non corrisponde esattamente alla realtà perché i proprietari si vedono costretti ad accettare una clausola per cui nella massima parte si sono dichiarati contrari. Quindi, qualsiasi rinvio della discussione e dell'approvazione di questo disegno di legge, sia pure con le modifiche che sembra voglia proporre la Giunta, provoca anche un ritardo nella firma dei contratti, in quanto gli eventuali acquirenti si vedono vincolati ad una clausola che essi non possono o non vogliono nella massima parte accettare.

BERTORELLE (D.C.): Ma sono già stati riscattati alcuni alloggi!

AVANCINI (P.S.D.I.): D'accordo, ma il rinvio della legge provoca anche necessariamente un rinvio della firma dei contratti, a meno che gli eventuali proprietari non vogliano accettare quella clausola limitativa della loro proprietà.

PRESIDENTE: Qualcun altro che parla contro? Nessuno. Metto in votazione la proposta dell'Assessore Benedikter: approvata a maggioranza con un voto contrario.

Passiamo al punto 4) dell'ordine del giorno: « *Interrogazioni ed interpellanze* ».

Interrogazione N. 35 presentata dal consigliere Ettore Nardin in data 26 marzo 1964:

« *Il sottoscritto consigliere chiede di interrogare l'Assessore competente per conoscere se ad opera dell'Amministrazione comunale di Bolzano siano state concesse licenze per costruzioni edilizie in contrasto con quanto previsto e stabilito dal Piano regolatore della città, approvato con legge del Consiglio provinciale.*

*In caso affermativo il sottoscritto chiede di conoscere dettagliatamente i casi in merito avvenuti e l'atteggiamento assunto dalla Giunta provinciale.*

*Si chiede alla presente risposta scritta.*

Leggo la risposta scritta dell'Assessore Benedikter.

« Non risulta a quest'Assessorato che dall'entrata in vigore della legge provinciale 3.1.1964, n. 1 da parte del Sindaco del Comune di Bolzano sia stata rilasciata licenza edilizia in contrasto con il piano regolatore.

Sussistono invece casi di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della predetta legge in cui i lavori per la sistemazione del terreno sono stati iniziati o proseguiti dopo l'entrata in vigore della legge ed in cui è intervenuta la Giunta provinciale in quanto risultavano in contrasto anche secondo il parere della Commissione urbanistica provinciale sia con la destinazione a verde agricolo stabilita per la zona in questione del territorio comunale di Bolzano nel piano regolatore del 1941 formalmente in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore sia con il nuovo piano regolatore deliberato dal Consiglio comunale di Bolzano nel maggio 1962 (art. 22 delle relative norme di attuazione) in relazione al quale poteva essere esercitata la facoltà di salvaguardia di cui all'art. 25 della legge urbanistica provinciale 10.7.1960, n. 8 e che è divenuto legge a partire dal 3.1.1964.

Trattasi dei seguenti casi:

1) Geom. Giuseppe Donini, Bolzano, via De-fregger 2, costruzione di magazzino di frutta sulla p.f. 1291/5, c.c. Gries;

2) Genunzio Gandolfi, Bolzano, via Roma, 8, costruzione di cantina vini sulle pp.ff. 1259/2 e 2508/13, c.c. Gries.

Nei predetti casi in base all'art. 28 della legge urbanistica provinciale 10.7.1960, n. 8, è stata ordinata la sospensione dei lavori risp. il ripristino dello stato originario e con ciò la risistemazione dei relativi terreni ad area di verde rurale in quanto le progettate costruzioni non sono da ritenersi indispensabili o connesse direttamente all'esercizio agricolo dei terreni in possesso degli interessati e di quelli comunque compresi nella zona in questione del territorio comunale di Bolzano, ma si configurano quali elementi estranei alla economia dei fondi degli interessati e della relativa zona e presentano pertanto caratteristiche di natura industriale».

Interrogazione N. 36 presentata dal consigliere Ettore Nardin in data 26.3.1964:

« Il sottoscritto consigliere chiede di interrogare il Presidente della Giunta provinciale per conoscere:

1) i dati relativi ai mutui sinora assunti dai Comuni dell'Alto Adige ripartiti fra le singole amministrazioni comunali;

2) lo stato degli ammortamenti dei mutui sinora avvenuti ed ancora da effettuarsi;

3) le ragioni dei mutui assunti;

4) il carico tributario « pro capite » esistente, ripartito fra tributi diretti e indiretti, nei Comuni dell'Alto Adige.

Alla presente si richiede risposta scritta».

Leggo la risposta del Presidente della Giunta provinciale:

« In risposta all'interrogazione di cui sopra in-vio in allegato n. 3 prospetti con relative delucidazioni.

Mi permetto di osservare che indagini del genere richiedono un lavoro non indifferente, di modo che non è possibile dare una risposta entro il termine prescritto dal Regolamento interno del Consiglio provinciale.

Distintamente ».

### DELUCIDAZIONI

« In merito ai dati contenuti nei prospetti allegati è da tenere presente quanto segue:

#### A) - MUTUI

Va premesso che i dati suddetti si riferiscono alla situazione esistente al 31 dicembre 1963 precisando che quelli interessanti l'anno 1963 sono stati desunti dai rispettivi bilanci di previsione e pertanto sono suscettibili di variazioni in sede consuntiva.

##### Prospetto N. 1

— Tale prospetto rispecchia la situazione al 31.12.1963 del Capitale residuo suddivisa secondo gli scopi per cui i mutui sono stati assunti.

##### Prospetto N. 2

— Tale prospetto rispecchia:

a) gli importi originari dei mutui

b) l'ammontare del Capitale già ammortizzato

c) il Capitale residuo rimasto da ammortizzare al 31.12.1963

#### B) - CARICO TRIBUTARIO

I dati si riferiscono alle risultanze dei bilanci di previsione per l'anno 1963.

##### Prospetto N. 3

— In questo prospetto figura:

a) l'ammontare delle imposte e tasse dirette maggiorate dello aggio di riscossione

b) l'ammontare delle imposte indirette

c) la rispettiva pressione tributaria « pro capite ».

Credo che i prospetti cui si fa riferimento, si possano dare per letti.

Vi sono poi altri due allegati che riguardano i dati di tutti i Comuni dell'Alto Adige. Penso che si possano dare per letti anche questi, data la complessità di questi dati.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Diamoli per letti.

Ringrazio il Presidente Magnago ed i Suoi uffici per l'ottimo lavoro svolto per la risposta a questa interrogazione sulla finanza dei Comuni. E' un lavoro pregevole; lo devo dire a Lei ed ai Suoi uffici. Da buon oppositore leale devo ammettere che è stato fatto un ottimo lavoro. Grazie!

PRESIDENTE: Interpellanza N. 37 del 1 aprile 1964 presentata dal consigliere Ettore Nardin:

« 1. In data 27.9.1962 il sottoscritto consigliere ebbe a chiedere all'Assessore dott. Benedikter le seguenti notizie:

- a) se dal 1956 a quella data nella città di Bolzano nel settore edilizio erano state compiute violazioni al piano regolatore allora vigente con il consenso o la tolleranza dell'Amministrazione comunale;
- b) in caso affermativo, i dati relativi alle opere costruite (ubicazione, definizione degli immobili), ai progettisti, costruttori e proprietari; estremi delle autorizzazioni emesse dall'autorità municipale.

2. A tale interrogazione l'Assessore Benedikter rispose, in data 25.10.1962, in ordine alla prima richiesta, testualmente:

« Come è noto, la situazione di Bolzano, in rapporto al piano regolatore, dall'anteguerra in poi, è stata notevolmente complessa e non ha ancora trovato il suo definitivo assetto; definitivo assetto, che troverà non appena il Consiglio provinciale avrà approvato il nuovo piano regolatore generale adottato dal Consiglio comunale nella seduta 10 maggio 1962. A stretto diritto, tuttora vige, per la città di Bolzano, l'ormai antico piano regolatore, studiato negli anni dal 1929 al 1935, adottato dal Podestà con delibera 7.12.1935 n. 967/13425, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con atto n. 1947 del 15.11.1937, ed approvato con la legge 23.1.1941 n. 173.

Se il consigliere interrogante si riferisce a tale piano regolatore che, come ripeto, è quello legalmente vigente, devo rispondere che, in buona parte, il piano stesso non è stato osservato ».

In merito alla seconda richiesta, il dott. Benedikter fece presente che non era stato possibile ai suoi uffici di raccogliere i dati necessari data la

ristrettezza del tempo previsto dal regolamento del Consiglio provinciale per rispondere alla interrogazione.

3. Con interrogazione in data 11.2.1963 il sottoscritto chiese all'Assessore all'edilizia popolare e all'urbanistica di conoscere tali dati.

In data 12 agosto 1963, il dott. Benedikter trasmise al sottoscritto copia di una lettera indirizzata in proposito qualche giorno prima dal Sindaco di Bolzano, ing. Giorgio Pasquali, del seguente tenore:

« Ho ricevuto la Sua nota n. 6492 in data 11.7.1963. Ritengo opportuno, prima di iniziare l'eventuale lavoro di ricerca e di analisi relativo all'esame delle licenze edilizie rilasciate dal Comune di Bolzano dal 1956 ad oggi, invitare il signor consigliere provinciale Ettore Nardin, ad una riunione presso il Comune di Bolzano per illustrare a voce ed attraverso tutta la necessaria documentazione la enorme difficoltà che osta al rilascio di quanto richiesto avendo presente ogni utile, obiettivo elemento di giudizio e di valutazione.

L'incontro dovrebbe avvenire presso il Comune di Bolzano unicamente perché in questa sede è a disposizione il materiale necessario ».

4. A causa di molti impegni del sottoscritto, non si è dato seguito sinora alla proposta del Sindaco di Bolzano.

Riprendendo ora in esame la importante questione, preme all'interpellante anzitutto chiarire che non può essere accolta la procedura proposta dal Sindaco di Bolzano.

Non sono gli uffici competenti del Comune di Bolzano a dover predisporre la documentazione relativa alle violazioni intervenute dal 1956 in poi del piano regolatore allora in vigore. Dev'essere la Provincia ad accertarlo direttamente disponendo all'uopo un'indagine o nominando un commissario.

La questione è di grande importanza perché investe in parte quanto è avvenuto a Bolzano soprattutto dal 1956 ad oggi, periodo caratterizzato dal progressivo esaurimento della politica di edilizia popolare ed al contrario da una specie di «boom» dell'edilizia privata con conseguenti enormi speculazioni. (Al riguardo, pur ammettendo che non tutte le norme del P.R. del 1941 potevano essere osservate per non pregiudicare il futuro sviluppo urbanistico di Bolzano, va detto che non poche violazioni sono avvenute soltanto per soddisfare determinate esigenze private).

Risultati:

- a) il quotidiano D.C. «L'Adige» tempo fa denunciò la mancanza a Bolzano di circa 3000 alloggi popolari;



- b) ingenti costi a carico dell'Amministrazione comunale, quindi della collettività, per «servire» la realizzazione del «boom» dell'edilizia privata;
- c) permanenza a Bolzano di tutta una serie di situazioni semplicemente vergognose: le 49 famiglie che ancora abitano nell'ex campo di concentramento nazista; le numerose famiglie che hanno triste residenza nella casa ex-GIL di viale Trieste, le famiglie baraccate di via Genova, le famiglie che vivono nelle soffitte delle case dell'I.A.C.P., le numerosissime famiglie che sono costrette in cantine, in locali insalubri ed incivili disseminati in molte zone del capoluogo.

Si potrebbe a lungo descrivere questa gravissima situazione che da tempo costituisce forse il più grave problema di Bolzano, alla soluzione del quale sono interessati, in maggiore o minore misura, famiglie di lingua italiana e tedesca e che in ogni caso rappresenta sintomaticamente la politica edilizia sinora svolta a Bolzano e in Alto Adige dal Governo e dagli enti pubblici locali.

Ciò premesso, il sottoscritto consigliere chiede di interpellare l'Assessore competente per conoscere gli intendimenti della Giunta in ordine alla indagine da svolgere presso il Comune di Bolzano per accertare le violazioni del piano regolatore dal 1956 sino all'adozione del P.R. recentemente approvato dal Consiglio provinciale o in ordine alla eventuale nomina di un commissario avente l'incarico di svolgere tale accertamento».

Consigliere Nardin, vuole illustrarla?

NARDIN (Segretario - P.C.I.): No.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedikter per la risposta.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Der Landesausschuss hat sich schon einmal mit der Frage befasst, wie diese Anfrage des L.Abg. Nardin zu beantworten sei. Die Gemeinde Bozen hat nun ein Promemoria mit Unterlagen übermittelt, das auf unser Verlangen noch ergänzt werden muss. Daher möchte ich ersuchen, dass diese Interpellation in der nächsten Sitzung behandelt werde, damit auch diese Vervollständigung beigebracht werden kann.

PRESIDENTE: Consigliere, è d'accordo?

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Sono d'accordo.

PRESIDENTE: Va bene, allora questa interpellanza è rinviata alla prossima seduta.

Interrogazione N. 38 del consigliere Ettore Nardin presentata il 27 aprile 1964:

« Il sottoscritto consigliere interroga congiuntamente il Presidente del Consiglio provinciale ed il Presidente della Giunta per conoscere se non ritengano urgente ed indispensabile sollecitare un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di esaminare le serie conseguenze di carattere politico e giuridico derivanti dai più recenti atteggiamenti negativi assunti dal Commissario del Governo in ordine ai disegni di legge della Provincia concernenti l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, gli istituti professionali, l'ordinamento del personale addetto all'istruzione ed all'addestramento professionale.

Al riguardo, l'interrogante esprime l'avviso che le motivazioni adottate, a sostegno del rinvio dei citati disegni di legge, costituiscano una più accentuata involuzione in senso antiautonomistico in confronto addirittura al passato e non si ispirino certamente ad alcuno dei moderati propositi dimostrati recentemente dalla Commissione dei 19.

L'incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, dovrebbe consentire finalmente di provocare ed ottenere un definitivo chiarimento in relazione alla pluriennale violazione della Costituzione e degli Statuti Speciali di Autonomia per il Trentino-Alto Adige, per la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta, che ha consentito ai trascorsi Governi ed anche all'attuale di servirsi, indefinitivamente nel tempo, delle norme transitorie contenute nella Costituzione (IX norma transitoria: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ») e negli Statuti Speciali di Autonomia (in quello del Trentino-Alto Adige, art. 95: « Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge »), nella emanazione delle necessarie leggi statali o delle norme di attuazione degli statuti, quando ben diversa fu l'intenzione del costituente e quando si constata da parte governativa, in pieno 1964, « la mancanza di leggi statali » regolatrici di materie di competenza legislativa della Provincia o della Regione.

L'interrogante in merito propone l'invio a Roma di una delegazione del Consiglio provinciale e della Giunta ».

La parola al Presidente della Giunta per la risposta.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.): Zur Anfrage des L.Abg. Nardin möchte ich Folgendes antworten: Auch der Landesausschuss ist über die

in der letzten Zeit erfolgte Entwicklung infolge Rückverweisung verschiedener wichtiger Landesgesetze besorgt, besonders jener über die Berufsschulen und Ordnung des Personals der Berufsschulen. Er ist nicht so sehr wegen der Rückverweisung selbst besorgt, sondern wegen der Gründe, die angeführt wurden und den Eindruck erwecken, dass bei der Regierung jetzt ein gewisser, sozusagen stärkerer antiautonomistischer Kurs vorherrscht. Ich bin allerdings der Auffassung, dass das weniger bei der Regierung liegt, sondern bei den Funktionären des Ministeriums. Man weiss ja, wie die Sachen gehen und dass der bürokratische Apparat leider oft über dem Minister steht und der Minister nicht immer die nötige Zeit findet, selbst ein Urteil abzugeben.

Der Landesausschuss hat auf das hin zwei Mitglieder des Landesausschusses in der Person des Herrn Assessors Dr. Benedikter und des Assessors Dr. Bertorelle nach Rom entsandt, die eine Unterredung beim Unterrichtsministerium hatten, um eine Klärung herbeizuführen und zu erreichen, dass die Regierung — der Regierungskommissär gibt das Nulla-Osta oder macht die Rückverweisung nur auf Weisung der Regierung — ihre Rückverweisung womöglich zurückzieht oder, falls das nicht möglich wäre, wenigstens teilweise zurücknimmt. Diese Unterredungen sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen, aber auf Grund der bisherigen Besprechungen besteht eine gute Aussicht, dass die Regierung die präjudiziellen Einwände fallen lässt, die sie bei der Rückverweisung des Gesetzes geltend gemacht hat. Diese präjudiziellen Einwände bestehen unter anderem darin, dass man sagt, wir müssen erst ein Rahmengesetz erlassen und die Durchführungsbestimmungen herausgeben u.s.w. Die in Rom begonnene Aussprache ist nicht beendet und in allernächster Zeit wird eine zweite Besprechung im Unterrichtsministerium stattfinden, in der dann die Entscheidung über alle Punkte gefällt werden soll, die inzwischen noch nicht behandelt worden sind. In dieser zweiten abschliessenden Besprechung wird dann endgültig entschieden werden, ob die Regierung die Einwände bzw. die präjudiziellen Einwände fallen lässt oder nicht. Nachdem dies in allernächster Zeit erfolgen wird, ist der Landesausschuss der Meinung, dass man vorderhand, nachdem man erwartet, diese Schritte werden zu einem Ergebnis führen, die vom Antragsteller vorgesehene Kommission nicht ernennen soll, weil bereits vom Landesausschuss diese Aktion unternommen wurde, die begonnenen Gespräche noch im Gange sind und in nächster Zeit eine Klärung erfolgen soll. Das heisst nicht, dass der Landesausschuss bei

einer anderen Entwicklung als der erwarteten, die Notwendigkeit zur Ernennung der gemischten Kommission, bestehend aus Mitgliedern des Landtages und des Landesausschusses, nicht einsehen würde. Zusammenfassend ist der Landesausschuss der Meinung, das man wenigstens vorderhand, solange die obgenannten Voraussetzungen bestehen, diese Kommission nicht ernennen soll.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Non sono soddisfatto della risposta. Il problema dei rapporti tra il Governo e le Regioni a statuto speciale è uno dei lati più carenti dell'ordinamento giuridico e della situazione politica italiana. Proprio in questi giorni il Parlamento ha avuto modo di constatare a qual punto sia carente la politica governativa, ad esempio, in una Regione a statuto speciale: la Regione siciliana. Ha dovuto ammettere, sia pure eludendo le richieste avanzate dal gruppo parlamentare comunista attraverso un'apposita mozione, che molte di queste insufficienze sono ormai diventate tradizionali attraverso l'azione dei vari governi che si sono succeduti in questi anni. Altrettanto si potrebbe dire, e forse con maggiore forza, data la maggiore incidenza politica che ha avuto l'atteggiamento del Governo soprattutto in Alto Adige in questi anni, e forse a maggior ragione, per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo e della sua burocrazia nei confronti della Regione e delle Province di Bolzano e di Trento.

Dott. Magnago, Lei annuncia che i due Assessori anzidetti si sono recati a Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione, e sta bene; però Lei deve considerare che la questione va posta in primo luogo su un piano politico anziché su un piano tecnico giuridico. La questione va posta su un piano politico in senso globale, cioè si deve esaminare l'atteggiamento che l'attuale Governo, a differenza degli altri, deve avere nei confronti dell'istituto autonomistico, Regione e Province comprese. Il chiarimento politico lo si deve avere non soltanto in ordine a questa o a quella legge rinviata e alle motivazioni addotte dal Commissario del Governo in nome del Governo stesso nel rinvio di alcune leggi, ma in ordine anche all'attuazione della Costituzione, dello Statuto di autonomia, vale a dire in ordine all'adeguamento della legislazione statale e dei suoi principi alla esistenza delle Regioni a statuto speciale, alla esistenza in specie della Regione e delle Province a statuto speciale del Trentino e dell'Alto Adige. Questo è uno dei lati più carenti di tutta la politica e di tutta la giurisprudenza — chiamiamola così — sinora esistente. Che un Governo poi si lasci sopravanzare dalla burocrazia è un fatto molto grave e

purtroppo questo lo abbiamo rilevato nel passato e lo dovremo rilevare ancora nel futuro. E' per questo che un'azione politica, qual'è quella da me sollecitata, porterebbe per lo meno a porre con molta forza sul piano politico il problema e ad ottenere possibilmente un chiarimento politico e poi giuridico che potrebbe avviare la situazione in ben altra maniera, soprattutto anche in corrispondenza con gli impegni che il Governo ha assunto per quanto riguarda l'avvenire dell'istituto autonomistico regionale e provinciale, vedi le proposte della Commissione dei 19 e così via. Quindi, io non approvo il Suo atteggiamento di uomo superprudente in questa circostanza, perché la miglior prudenza in questo caso, dott. Magnago, sarebbe quella di provocare questo chiarimento politico, perché da questo chiarimento politico non potrà non derivare un effetto positivo, forse non ideale, ma comunque positivo. Quindi, mi fa specie, soprattutto in questo momento, che si assuma un atteggiamento di questo genere, cioè si voglia continuare nelle trattative al livello tecnico e giuridico, quando questo chiarimento ha bisogno anzitutto di essere portato su un piano essenzialmente politico, da cui potrà poi discendere quel chiarimento giuridico che è indispensabile per poter avviare i rapporti Stato-Regione-Province su un binario non nuovo, ma su quello che è segnato chiaramente dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

**PRESIDENTE:** Interpellanza N. 39 del consigliere Ettore Nardin presentata il 28 aprile 1964:

*« Nel corso della discussione degli Stati di previsione della Provincia per il 1964, da parte del sottoscritto sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai seguenti fatti.*

*Un noto industriale di Bressanone, tempo fa, ha acquistato una azienda agricola vincolata a maso chiuso, situata nella ridente zona di Millan. Il prezzo pagato, grazie al vincolo di maso chiuso, sarebbe stato non rilevante.*

*Detto signore ha richiesto alla competente Commissione che venisse tolto alla azienda il vincolo di maso chiuso essendo intenzionato di ubicarvi uno stabilimento industriale. Ciò sarebbe stato concesso.*

*Al tempo stesso, tramite l'Amministrazione comunale e fruendo delle note agevolazioni finanziarie della Regione, l'industriale in questione ha acquisito una area industriale sulla quale ha intenzione di costruire lo stabilimento che in precedenza intendeva costruire a Millan.*

*Realizzata in tal modo la prima fase dell'operazione, egli è poi passato alla seconda.*

*Infatti, è risaputo che il piano regolatore di Bressanone, da anni allo studio, stabilirà che nella zona di Millan debba sorgere un quartiere residenziale. La stampa ha recentemente reso noto che la commissione edilizia comunale e la commissione provinciale per la tutela del paesaggio hanno dato il loro consenso a tale realizzazione.*

*Migliore occasione per utilizzare in tal senso il « maso chiuso », ormai non più chiuso, non poteva prospettarsi all'intraprendente operatore, tanto è vero che sarebbe in atto la parcellazione del terreno a scopo edificiale. Il tutto probabilmente con il pieno consenso e con l'appoggio dei competenti organi comunali.*

*C'è chi valuta il probabile lucro derivante da questa « brillante » operazione nell'ordine di 100 e più milioni.*

*Ciò premesso, il sottoscritto consigliere chiede di interpellare il Presidente della Giunta provinciale per chiedere se non ritenga indispensabile che venga svolta una inchiesta in ordine ai fatti sopra citati anche in relazione ad eventuali responsabilità degli organi comunali di Bressanone, della commissione dei masi chiusi, di commissioni e di uffici dell'Amministrazione provinciale ».*

La parola al Presidente della Giunta provinciale per la risposta.

**MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.):** Nel rispondere alla presente interpellanza debbo premettere come da parte dell'Assessorato all'Agricoltura, già prima della presentazione della stessa, è stata iniziata d'ufficio una inchiesta in ordine ai fatti riportati. Nello stesso tempo tale Assessorato ha provveduto ad informare il competente ufficio tavolare di Bressanone della inchiesta esortando il conservatore di soprassedere per intanto all'evasione della domanda di scioglimento del maso chiuso in P.T. 8/I -c.c. Millan fintanto che non fosse stata ultimata l'inchiesta avviata d'ufficio. L'inchiesta, che non è ancora ultimata, ha per intanto appurato:

Il maso chiuso in P.T. 8/I-c.c. Millan (con una estensione attuale di ca. 3,5 ett. di ottima area coltivabile) è stata acquistata dalla Soc. per azioni Durst con contratto di compravendita d.d. 6.4.1955 dalla sig.a Auer Marianne in Raich per il prezzo di lire 6.000.000 (prezzo che, tenuto conto dell'epoca, del cattivo stato degli edifici, del vincolo di maso chiuso, nonché del fatto che una non indifferente parte del maso è attraversata da una condotta elettrica ad alta tensione, può ritenersi quello effettivo) allo scopo di impiantarvi uno stabilimento industriale.

Già tempo addietro il nuovo acquirente ha inoltrato alla commissione locale per i masi chiusi una domanda tendente ad ottenere lo svincolo del maso chiuso. Questa istanza è stata però rigettata dalla commissione del tempo. Successivamente la Società Durst ha ripresentato l'istanza che questa volta è stata accolta dalla commissione locale per i masi chiusi nella sua seduta del 18.3. 1963. L'accoglimento della domanda venne motivato principalmente dal fatto che la società intendeva impiantare sul terreno acquistato uno stabilimento industriale e che il maso stesso era compreso, nell'ambito del futuro piano regolatore del Comune di Bressanone, come zona edificabile. Soltanto in seguito risultò che il progettato piano regolatore nella zona prevede un quartiere residenziale anziché industriale e non ammetteva più lo impianto di uno stabilimento industriale, per cui a posteriori veniva a cadere la motivazione adottata dalla commissione locale. Questi i fatti appurati.

In linea di diritto debbo precisare come la legge sul maso chiuso non vieti al proprietario di costruire a suo libero apprezzamento sul terreno del maso, in quanto l'autorizzazione della commissione per i masi chiusi è richiesta solamente per i cambiamenti di estensione del maso oppure per lo svincolo stesso del maso.

Inoltre debbo precisare come la decisione della commissione locale per i masi chiusi non possa essere revocata dalla commissione provinciale o dalla Giunta provinciale a meno che una parte ne faccia formale ricorso oppure sussistano vizi formali di assoluta nullità della decisione, restando invece escluso ogni sindacato nel merito stesso in mancanza di ricorso.

L'inchiesta avviata dall'Assessorato all'Agricoltura e che, come già detto, non è ancora ultimata, tende appunto ad appurare se sussistano tali vizi formali di nullità da rendere inefficace la decisione della commissione locale per i masi chiusi. Appena l'inchiesta sarà ultimata, la questione sarà rimessa al riesame della commissione provinciale per i masi chiusi.

Devesi però rilevare nel merito stesso che al momento della data autorizzazione i motivi economico-sociali addetti a sostegno della domanda di svincolo del maso dovevano apparire alla commissione locale fondati e che questi motivi solo successivamente con la modifica del piano regolatore venivano a cadere.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Io, per intanto, non posso dichiarare la mia soddisfazione o meno, in quanto mi pare che ci sia d'attendere il completamento della risposta in seguito all'inchie-

sta d'ufficio che sta svolgendo l'Assessorato all'Agricoltura.

Vorrei soltanto dire due cose: Assessore Brugger, ecco un esempio di applicazione della legge sul maso chiuso, quella legge perfetta tante volte declamata che dà luogo a speculazioni di questo genere.

In secondo luogo, dott. Magnago, quando Lei afferma, in un certo passo della Sua risposta, che successivamente ad un certo periodo si è scoperto che a Millan non si potevano costruire stabilimenti, ma che quella zona era destinata a scopi residenziali, dott. Magnago, Lei si dovrebbe informare meglio, perché anche i paracarri di Bressanone sapevano che nella zona di Millan stabilimenti industriali non erano previsti nel lunghissimo progetto di piano regolatore che da tanto tempo si sta predisponendo in quella città, ma che quella zona di Millan doveva essere riservata a scopi diversi da quelli degli insediamenti industriali! Quindi, la speculazione era ampiamente in atto sin dal primo momento di acquisto di quel famoso maso chiuso. Probabilmente troverete che tutto è in regola con la legge, con le disposizioni vigenti; probabilmente troverete che sarà a posto il Comune, che sapeva di queste cose e che le ha non soltanto tollerate ma facilitate; troverete che era a posto il tutto con la legge sui masi chiusi, che è così perfetta tanto da non prevedere casi clamorosi di questo genere; vedrete che tutto rientrerà nella legalità, perché così è e sarà per un lungo periodo in Italia dato che le disposizioni vigenti consentono questo e ben altro. Resterà un giudizio politico e morale su questa operazione e su coloro che vi hanno partecipato quali protagonisti diretti e indiretti. Sarà un caso che edificherà ancora una volta, dal punto di vista politico e morale, perché attraverso questo ordine, che voi presiedete con tanta tenacia e che avete così ben costruito nel corso di questi anni, è possibile ai soliti gruppi economici dominanti non soltanto di far buoni affari nel settore loro proprio, quello industriale in questo caso, ma poter agire e operare molto proficuamente anche in altri settori. Sarà comunque un caso che, volenti o nolenti voi o altri, provocherà notevoli discussioni in Alto Adige e nella zona di Bressanone. I poveri e coloro che non possono accedere a queste forme e fonti di speculazione, si consoleranno nel pensare che una « buona » legislazione provinciale e in più l'azione politica degli enti locali, che dovrebbero impedire certe cose, consentono a qualcuno di costruire delle autentiche fortune, mentre ai più questo non è consentito, ma è consentito soltanto di osservare dall'esterno la fortuna

na altrui e poi di subire le difficoltà della congiuntura, della situazione economica ecc. Quando arriverete in fondo all'indagine troverete di che consolarvi, dott. Magnago, per quello che anche voi avete contribuito a creare nella provincia di Bolzano.

**PRESIDENTE:** L'interrogazione N. 40, in mancanza dell'Assessore interpellato, è rinviata ad altra seduta.

Interpellanza N. 41 del consigliere Ettore Nardin di data 8.5.1964:

*« Il sottoscritto consigliere chiede di interpellare il Presidente della Giunta provinciale per conoscere: »*

- 1) *quali decisioni siano state prese in ordine alla scelta dell'area sulla quale erigere la nuova sede del Liceo Scientifico di Bolzano;*
- 2) *se non ritenga la Giunta quanto mai inopportuno, soprattutto dal punto di vista urbanistico, ubicare detto istituto scolastico nella zona di Via Rovigo (anziché in via Guncinà) come si è ufficiosamente lasciato intendere recentemente in Consiglio provinciale nel corso della discussione del bilancio di previsione per il 1964 ».*

Consigliere Nardin, la vuole illustrare?

**NARDIN (Segretario - P.C.I.):** Solo due parole. Assessore Ziller, Lei mi è debitore di una risposta, perché, se ricorda, nel corso della discussione del bilancio, particolarmente sull'Assessorato presieduto dal dott. Fioreschy, Lei ebbe ad accennare, dopo un mio intervento, che avrebbe risposto ad alcune domande, non so in quale altro momento. Poi, io non me ne sono ricordato e Lei pure nella marea delle discussioni sull'articolo tale e sull'articolo tal altro. Resta però il fatto che quanto ebbe ad annunciare molto candidamente l'Assessore Fioreschy mi ebbe ad impressionare, perché da un punto di vista proprio urbanistico — come ebbi a dire in Consiglio provinciale — l'ubicazione in quella zona di Bolzano, cioè in via Rovigo, del Liceo Scientifico, è una cosa che mi ha fortemente impressionato, in quanto vuol dire che tutte le discussioni che abbiamo fatto in sede di piano regolatore di Bolzano per migliorare l'assetto urbanistico della città, soprattutto nelle zone più nevralgiche, non sono servite a niente. Concentrare una zona già troppo concentrata di abitazioni, di uffici, di istituti ecc., appesantire maggiormente quella zona è proprio fare l'inverso di quanto ci siamo proposti con il piano regolatore di Bolzano. Ma dico di più: è contravvenire grossolanamente a qualsiasi criterio moderno in materia di urbanistica. A me pare che la

ubicazione a suo tempo prevista in via Guncinà, vicino cioè ad altri due istituti, corrisponde, anche dal punto di vista urbanistico, alla migliore delle scelte, anche se quell'area può costare di più. In quella zona si creerebbe una specie di centro di studi, zona che fortunatamente è al di fuori dell'intenso traffico della città, traffico in ogni senso, e quindi rappresenta il miglior ambiente o un buon ambiente per lo meno per ubicarvi un istituto di così grande importanza. Anche altre scelte che erano state previste, sempre in una zona residenziale della città di Bolzano — parlo di via Mancini e di qualche altra zona —, anche quelle sono scelte da valutare seriamente e direi anche positivamente qualora non fosse possibile l'ubicazione del Liceo Scientifico in via Guncinà. Ho anche chiesto dei pareri a degli insegnanti del Liceo Scientifico, al preside stesso e così via, e tutti sono rimasti un po' impressionati da questa chiamiamola minaccia di ubicare in una zona così poco adatta, come quella delle case popolari, già così appesantita in tanti settori, la futura sede del Liceo Scientifico. Quindi, io chiedo che la Giunta provinciale, se avesse preso delle decisioni di massima circa l'ubicazione in quella zona della futura sede del Liceo Scientifico, riveda questa sua posizione e faccia il possibile, in accordo anche con il Comune di Bolzano, per trovare una scelta più felice per l'ubicazione di questa scuola.

Non aggiungo altro, perché mi pare che le parole dette sono state sufficienti per illustrare lo scopo e la portata di questa mia interrogazione.

**ZILLER (Assessore finanze e patrimonio D.C.):** Devo prima di tutto dire che effettivamente c'è stato un vuoto nella risposta durante la discussione del bilancio, dovuto al fatto che il mio intervento, per rispondere ai vari consiglieri, ha dovuto essere interrotto perché si era raggiunta una certa ora tarda e al mattino, proprio per ragioni di risparmio di tempo, dato che eravamo pressati di varare il bilancio entro quel venerdì, ho rinunciato alla prosecuzione delle risposte. Questo è anche il motivo per cui, pur avendone preso nota, non ebbi a rispondere subito al consigliere Nardin, il quale aveva fatto una domanda a questo proposito.

Circa l'interpellanza che il consigliere Nardin ha testè illustrato, devo dire che, tenuto conto di quelle che sono le esigenze di terreni da destinare alla erezione di edifici scolastici, la Giunta ha attentamente esaminato quali potevano essere le ubicazioni dove poter erigere quegli edifici a cui deve provvedere direttamente la Giunta provinciale. Nella seduta del 12 novembre 1963 e nella seduta del 22 gennaio 1964, dopo aver constatato che

la erezione dell'istituto professionale, il quale era destinato, per il gruppo linguistico italiano ad essere eretto in via Rovigo, a seguito dell'insufficienza dell'area — l'insufficienza dell'area è stata dichiarata mediante il rigetto del progetto sia da parte del comitato tecnico regionale, che da parte del comitato tecnico provinciale, nonché da parte della commissione edilizia del Comune di Bolzano — si è pensato di trovare degli accordi con l'amministrazione comunale per vedere quali erano le esigenze delle due amministrazioni in fatto di costruzione di scuole. A seguito di questo incontro siamo venuti alla conclusione che, per quanto riguarda l'istituto professionale ad indirizzo commerciale, si poteva disporre dell'area ex GIL in viale Trieste, di fronte al Lido di Bolzano, quando la Regione avrebbe trasferito questo bene al Comune di Bolzano; per quanto riguarda invece l'istituto ad indirizzo industriale, tenuto conto che questo comporta una estensione veramente notevole (anche per i capannoni uso officina), abbiamo studiato l'area più idonea. Per quest'ultimo istituto, in rapporto alla disponibilità di terreno, l'area più idonea si trovava in via Guncinà con un'ampiezza di circa 11.000 m<sup>2</sup>. Tenuto presente che la Provincia avrà presto o poi queste competenze, si è detto di riservare l'area di via Guncinà per gli istituti professionali ad indirizzo industriale, i quali diversamente dovrebbero essere spostati nella zona di sviluppo della città di Bolzano che va oltre la via Palermo e quindi molto distanti dal centro della città. Constatata questa esigenza e che l'unico terreno disponibile per questo tipo di scuola a carattere professionale era quello di via Guncinà, ed esaminato insieme al Comune quali erano le disponibilità di terreno in via Armando Diaz, dove il Comune ha già acquistato i terreni per il Liceo Classico e per una scuola media, si è visto che i terreni disponibili erano talmente limitati, per cui, per la costruzione del Liceo Scientifico, siamo ripiegati sull'utilizzo dell'area, e questo non per un risparmio da parte della Provincia, ma proprio per la disponibilità dello spazio, che un tempo in via Rovigo era destinato all'istituto a carattere professionale. In quel posto vi sono 6.900 m<sup>2</sup>. Vi sono due vie che si incontrano in quel luogo: la prima è la via Rovigo e l'altra è la via Novacella, la quale consente una immissione diretta da corso Italia, per cui la zona come tale è stata considerata, non soltanto dalla Giunta, ma anche dai competenti organi del Comune di Bolzano, una delle più idonee per far sorgere il Liceo Scientifico. Se noi teniamo conto di quello che già esiste in via Guncinà ed il viale Cadorna in fatto di

scuole, e di quello che dovrà ulteriormente sorgere per soddisfare le esigenze della provincia, andremo a riempire talmente quella zona di scuole, soprattutto dal punto di vista del traffico, specialmente quello del mattino, di mezzogiorno, del primo pomeriggio e della sera, cioè quando si alternano i turni delle lezioni, che il traffico verrà appesantito notevolmente, considerando che già adesso è molto intenso. Anche il Comune di Bolzano — come dicevo prima — ha ravvisato, d'intesa con la Giunta, che come zona di attrezzature collettive (così mi pare che indichi il piano regolatore) quella di via Rovigo sia idonea senz'altro per il Liceo Scientifico, tenuto anche conto che questo Liceo è per il gruppo linguistico italiano, gruppo che prevalentemente è insediato in quella zona. Se si dovesse portare l'istituto in via Guncinà, ci sarebbe anche da considerare l'eccessiva distanza. Inoltre, quella zona non è assolutamente più carica delle altre dove vi sono delle scuole e dove sorgeranno le future scuole professionali della Provincia.

Pertanto, in data 22 gennaio 1964, abbiamo appunto deciso come Giunta che il terreno per erigere il Liceo Scientifico sarebbe stato quello di via Rovigo. Ripeto, siamo arrivati a questa decisione non per ragioni di risparmio, ma proprio per ragioni di ubicazione, perché, per quanto intenso possa essere il traffico in via Rovigo, non sarà mai così intenso come lo è già oggi invece in via Cadorna. Quindi, da un punto di vista urbanistico: 1) si avvicina di più a quella che sarà la zona residenziale per i frequentanti il Liceo Scientifico di lingua italiana, e 2) questa zona, proprio attraverso il piano regolatore, sappiamo che è stata utilizzata come centro di attrezzature collettive, tanto che il Comune ha costruito, a pochi passi dalla scuola che intendiamo costruire, anche la scuola media Ugo Foscolo. Inoltre, devo dire che l'ampiezza della strada, il vuoto che si trova dalla parte di via Novacella, danno alla zona una maggiore tranquillità (il terreno di via Novacella non sarà adibito a costruzioni, in quanto i terreni intorno a via Novacella fino alla via Dalmazia sono soggetti al vincolo delle belle arti).

Per queste ragioni, il Comune e la Giunta provinciale hanno ravvisato di destinare definitivamente quel terreno alla costruzione del Liceo Scientifico. Non credo francamente che la zona di via Rovigo sia meno favorevole della zona di via Guncinà, e se dovessi toccare un tasto che non si dovrebbe veramente toccare qui dentro, cioè dire che quella non è una zona residenziale e quindi non idonea alla costruzione, come qualcuno — non il consigliere Nardin — ha detto, al-



lora dovrei dire che dovremmo ubicare tutte le scuole soltanto nelle zone non residenziali, quando invece le esigenze di una scuola esigono che la stessa venga costruita in un posto che sia il più vicino possibile agli allievi che frequentano questa scuola.

Quindi, la decisione è definitiva da parte nostra, tanto che l'Assessorato ai Lavori Pubblici provvederà prossimamente a fare un bando di concorso tra i vari professionisti progettisti per preparare appunto il progetto di questo erigendo istituto. Questo istituto è già stato tenuto presente, agli effetti del finanziamento, dalla legge del luglio 1963. Quindi non esistono difficoltà di ordine finanziario, se non la conclusione materiale del mutuo. Pertanto, disponendo già del terreno e passando prossimamente alla stesura del progetto, la costruzione della scuola, almeno con l'anno prossimo, dovrebbe essere già avviata. Siamo assolutamente tranquilli come Giunta che la zona scelta veramente si presta allo scopo per cui è destinata.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Non sono soddisfatto della risposta. Assessore Ziller, quando Lei mi dice che la scelta è felice da un punto di vista urbanistico, non me lo dimostra. Se non esistessero due arterie di notevole traffico, quali la via Druso e la via Roma, si potrebbe considerare diversamente la questione. Via Rovigo, però, è ubicata nella zona che Lei sa, cioè al centro di tutta una zona in continuo traffico e che registra un tasso di incremento superiore a qualsiasi zona non proprio centrale della città di Bolzano. Lì vi è un traffico pesante di ogni genere, e non soltanto in alcune ore della giornata, ma quasi sempre, e quindi questo dev'essere considerato. La prego di informarsi presso il Comune circa questi dati relativi al traffico. Non bisogna pensare alla via Rovigo a sè stante, perché per arrivare in via Rovigo bisogna superare tutta una serie di arterie, di punti nevralgici del traffico che costituiscono uno dei lati negativi della città di Bolzano. Il piano regolatore si è proposto in parte, attraverso opportuni decentramenti e attraverso altre iniziative, di ovviare a questa situazione creata nel corso di questi decenni. Questa è la prima considerazione da fare, e non considerare via Rovigo e via Novacella a sè stanti da tutto il resto. Non sono avulse, anzi sono inserite proprio nel cuore di tutta questa zona di maggior traffico e pericoloso traffico, che è molto diverso dal traffico intenso che si può creare per ragioni scolastiche nella zona verso via Guncinà in alcune ore della giornata. Lei considererà che co-

munque la zona che si sposta verso Sarentino — il piano regolatore lo ha anche previsto — non è e non sarà mai per il traffico civile una zona di grande passaggio. Quindi, quando si parla di urbanistica è questo in primo luogo che si deve considerare e purtroppo anche per l'istituto professionale la zona di via Rovigo non è sicuramente la scelta migliore. Io, quindi, dal punto di vista urbanistico, la definisco una scelta poco sensata, perché non farà altro che inasprire una situazione già preoccupante e purtroppo, data l'arteria che si sposta verso Merano e l'arteria che va verso Trento attraverso il ponte Roma, quella zona risentirà sempre più di un maggior tasso di incremento nel traffico di ogni genere, particolarmente di giorno ed anche nelle ore notturne.

Non approvo questa scelta fatta così sostitutiva: non possiamo fare l'istituto professionale? Allora mettiamoci il Liceo Scientifico! Ma a questo si arriva? Tutto questo mi ricorda il palazzo delle Poste di Trento. Mi pare che originariamente il progetto del palazzo delle Poste di Trento doveva essere un progetto per la costruzione delle Poste in una città della Libia. Poi, per varie ragioni, non hanno potuto costruire il palazzo delle Poste secondo quel progetto e allora l'hanno mandato a Trento ed hanno fatto il palazzo delle Poste di Trento che sembra un palazzo tripolino. Al posto di una palma ci hanno messo qualche abete, e hanno persino lasciato gli anelli con quella fontana, dove a Tripoli avrebbero attaccato i camelli per abbeverarsi, nel mentre i tripolini o i libici sarebbero andati a svolgere il loro servizio all'interno del palazzo postale! Probabilmente a Trento a quegli anelli attaccheranno qualche somaro, se c'è qualcuno che se lo lascia dietro! Non si può fare l'istituto professionale? Allora mettiamoci il Liceo Scientifico! L'importante è che quest'area venga occupata da qualche cosa! A questo punto sono arrivati una Giunta provinciale ed un Comune di Bolzano che si piccano di essere all'avanguardia nell'urbanistica! Scelta poco sensata e poco seria la definisco, che non corrisponde assolutamente a nessun criterio né scolastico, né urbanistico. Non è il primo caso di scelte di questo genere. Dimostrate che qualche volta potete perdere il pelo ma non il vizio.

PRESIDENTE: Le interrogazioni che rimangono sono di data recente, quindi, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, tolgo la seduta.

Il Consiglio provinciale sarà riconvocato a domicilio.

ORE 12.30 UHR